

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6510 Anno 2021

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udiienza: 27/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI MARIA PIERLUIGI nato a LIVORNO il 26/05/1965

avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 d.l. n. 137/20) del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia che ha chiesto che venga rideterminata la pena inflitta in mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda e dichiarato per il resto inammissibile il ricorso e quelle del difensore del ricorrente avv. Massimo Tuticci, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata



RITENUTO IN FATTO

1. Pierluigi Di Maria ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge in relazione alla mancata riduzione della pena della metà e non di un terzo, in virtù del novellato art. 442 co. 2 c.p.p., e in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In data **11/1/2021** ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 23 d.l. 137/2020 il PG presso questa Corte che ha chiesto rideterminarsi la pena inflitta in mesi tre di arresto e 750 euro di ammenda e dichiarari, per il resto, inammissibile il ricorso.

3. In data **14.1.2021** sono state depositate conclusioni scritte nell'interesse del ricorrente, con le quali si insiste nei motivi del ricorso e se ne chiede l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La legge n. 103 del 2017 all'art. 1, comma 44, in vigore dal 3 agosto 2017 ha modificato l'art. 442, comma 2, nel senso che la diminuzione di pena per il rito abbreviato, quando la condanna abbia ad oggetto reati contravvenzionali, è della metà. E costituisce *ius receptum* di questa Corte di legittimità il principio che la norma, così novellata si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869; Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752; Sez. 1, n. 6300 del 21/12/2018, dep. 2019, Farina, n. m.; Sez. 1, n. 50435 del 25/09/2018, Giorgio, n. m.).

Si tratta di un approdo che conferma le indicazioni ermeneutiche fornite dalle Alte Corti e, segnatamente, dalla Corte europea dei diritti umani (Grande Camera, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 210 del 2013) che hanno affermato la natura "sostanziale" della disciplina prevista dall'art. 442 c.p.p. nella parte in cui incide sulla determinazione della pena.

Tali indicazioni sono state recepite e confermate anche dalle Sezioni Unite nella sentenza che ha definito il caso "Ercolano" (Sez. un., n. 18821 del 24/10/2013 - dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649), secondo cui la norma "*disciplinando la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato (...)*



deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7, p. 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell'art. 25, comma secondo, Cost.), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa".

3. Nel caso in esame, i fatti sono stati commessi in data **20/2/2015** ed il giudizio di primo grado, in data **2/3/2017**, è stato definito allorquando non era ancora vigente la novella legislativa ricordata.

La sentenza di appello, tuttavia, è stata pronunciata il 15/10/2019 e la questione non risulta proposta nei motivi di appello né tanto meno in sede di conclusioni dinanzi a quel giudice (cfr. atto di appello del 20/3/2018 a firma dell'Avv. Massimo Tuticci in cui, quanto alla pena, si chiede soltanto di ridurla in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ferma la sua sostituzione con i lavori di pubblica utilità già disposta in primo grado). Viene, invece, proposta per la prima volta in questa sede, *sub specie* di violazione di legge.

Ebbene, ritiene il Collegio che la doglianza in questione sia inammissibile.

Questa Corte di legittimità, nell'affrontare un caso, diverso da quello che ci occupa, in cui la sentenza di primo grado era stata pronunciata nella vigenza dell'art. 442 co. 2 novellato ed era stata erroneamente applicata per il rito ad un reato contravvenzionale la riduzione di un terzo e non della metà, ha rilevato che la questione non era stata sollevata nel giudizio di cognizione e, quanto meno, davanti alla Corte di appello, investita dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado ed intervenuta con la decisione nella pacifica vigenza della nuova formulazione dell'art. 442, comma 2 e che non era, invece, consentito proporla mediante incidente di esecuzione o attivando il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22313 del 8/7/2020, Manto, Rv. 279455).

Per giungere a tale conclusione ha condivisibilmente rilevato che nel caso specifico **non si vertesse in ipotesi di pena illegale**, non prevista dalla legge per specie o quantità, né ricorresse l'errore nel computo aritmetico, quanto una determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale. In altri termini si trattava di una pena illegittima, non emendabile mediante lo strumento attivato dal condannato, che avrebbe dovuto chiederne la corretta commisurazione con gli ordinari mezzi d'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Imparolato, Rv. 261091).

Ebbene, nel caso che ci occupa il mezzo d'impugnazione (l'appello), non è stato attivato sul punto. Si tratta, pertanto, di una violazione di una legge processuale (*error in procedendo*) non dedotta in appello e la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773).

Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte.

Sul punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504).

Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: "la riduzione per il rito abbreviato operata in misura di un terzo e non della metà in relazione ad un reato contravvenzionale trova applicazione anche in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. 103/2017 che l'ha introdotta. Tuttavia, se nel giudizio di appello, celebrato nella vigenza della nuova legge, l'applicazione della più favorevole riduzione non sia stata chiesta né con i motivi di appello e nemmeno in sede di conclusioni dinanzi a quel giudice, la stessa non potrà essere fatta valere con il successivo ricorso per cassazione non trattandosi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale,".

4. Manifestamente infondato è anche il motivo di impugnazione relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con la circostanza che, lungi dall'essere un fatto occasionale, quello che ci occupa si colloca all'esito di numerosi precedenti specifici a carico dell'odierno ricorrente per guida in stato di ebbrezza, guida con patente revocata e anche per omicidio colposo.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Inoltre, l'art. 131 bis c.p. non richiede per la sua esclusione la dichiarazione di abitudine o di professionalità a delinquere ma l'abitudine delle condotte, ossia la commissione di altri illeciti della stessa indole (Sez. 2, n. 42579/2019, Rv. 277928).

5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2021